



N. 1917-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 3^a E 4^a RIUNITE

(RELATORI CASINI e LATORRE)

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 2015

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (n. 1917)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati CIRIELLI, RAMPELLI e TOTARO (45); DURANTI, PIRAS, MARCON, SCOTTO, DI SALVO, COSTANTINO, FRATOIANNI, LACQUANITI, MELILLA, NICCHI, PIAZZONI e RICCIATTI (933); GAROFANI, AMENDOLA e SCANU (952); ARTINI, BASILIO, RIZZO, FRUSONE, CORDA, TOFALO, Paolo BERNINI, DI BATTISTA, Manlio DI STEFANO, DEL GROSSO, SCAGLIUSI, GRANDE, TACCONI e SIBILIA (1959)

(V. Stampati Camera nn. 45, 933, 952 e 1959)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 maggio 2015

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 1 ^a Commissione permanente.....	»	10
Disegno di legge n. 1917, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame ha un obiettivo ambizioso: fornire una cornice normativa unitaria per l'invio di contingenti italiani all'estero, nel quadro delle missioni dell'ONU e delle altre organizzazioni cui partecipa l'Italia, quindi in primo luogo Nato e Unione europea.

Il disegno di legge copre tutte le tipologie di missioni che si sono a mano a mano andate definendo nel corso degli ultimi anni, da quelle di mantenimento della pace (*peace keeping*) a quelle di conseguimento della pace (*peace enforcement*) fino agli interventi umanitari.

Com'è noto la Costituzione italiana non contiene previsioni che disciplinino l'impiego dello strumento militare all'estero, ad eccezione delle disposizioni sullo stato di guerra.

Neppure esistono riferimenti normativi organici, al di là di alcune previsioni di principio contenute nella legge sull'ordinamento delle Forze armate o del procedimento ipotizzato dalla cosiddetta risoluzione Ruffino del 2001, che è appunto una risoluzione parlamentare, peraltro della sola Commissione difesa della Camera dei deputati, e quindi ha un rilievo evidentemente molto ridotto.

Nemmeno esiste una normativa di carattere generale che disciplini i profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato e i vari profili amministrativi.

La conseguenza, come tutti sappiamo, è che oggi il quadro giuridico per la partecipazione alle missioni viene definito essenzialmente con lo strumento del decreto-legge. Questo comporta una provvisorietà e disorganicità delle disposizioni, soprattutto di quelle ordinamentali, e una grande preca-

rietà, anche dal punto di vista finanziario, che non giova alle esigenze di programmazione operativa.

L'esigenza di una legge organica in materia è ampiamente condivisa.

Si deve sottolineare che il disegno di legge è di iniziativa parlamentare e che alla Camera dei deputati è stato approvato senza alcun voto contrario.

Il provvedimento si occupa sia dell'autorizzazione e del finanziamento delle missioni che del trattamento economico-giuridico del personale e della gestione amministrativa delle missioni.

La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è stata, negli ultimi trent'anni, essenziale sia perché abbiamo contribuito a importanti risultati di stabilizzazione in tante parti del mondo, sia perché abbiamo migliorato il nostro strumento militare, con addestramento e rafforzamento della componente operativa.

Con le missioni il nostro Paese ha poi indubbiamente migliorato la sua immagine internazionale, anche perché nel corso degli anni si è definito un «modello italiano» di *peace-keeping*, a partire dalla missione in Libano nel 1982 e poi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico - senza dimenticare gli interventi in Bosnia-Erzegovina, in Afghanistan e in Iraq - e poi di nuovo in Libano, che è forse l'esempio più riuscito della nostra proiezione esterna. Le forze armate italiane sono particolarmente apprezzate non solo per le capacità militari, ma anche per la modalità di conduzione delle missioni, contraddistinta da una forte imparzialità tra le parti in causa e da una particolare attenzione e sensibilità alle esigenze della popolazione civile e agli aspetti umanitari.

Con il nostro esempio abbiamo quindi fatto sì che l'elemento di cooperazione assumesse un ruolo sempre più significativo.

Sottolineare questi successi non significa negare che qualcosa si possa e si debba cambiare, anche in considerazione della crisi economica, che costringe a selezionare in maniera più rigorosa gli impegni, e del nuovo quadro delle crisi globali.

Se dunque finora abbiamo sempre seguito le richieste di partecipazione che ci provenivano dalla comunità internazionale, da oggi in poi si tratterà di valutare in maniera più strategica le modalità e soprattutto gli ambiti regionali nella nostra partecipazione alle missioni, a partire dal ruolo centrale del Mediterraneo.

Anche sotto questo profilo il provvedimento che discutiamo è importante, perché fornisce una serie di strumenti per una migliore programmazione degli interventi.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento e i principi generali cui si ispira.

In primo luogo c'è ovviamente il richiamo all'articolo 11 della Costituzione, nonché al rispetto del diritto internazionale, sia sotto il profilo dei diritti umani che del diritto penale internazionale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il provvedimento riguarda sia la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia «l'invio di personale e di assetti, civili e militari», fuori del territorio nazionale.

L'articolo 1 fa riferimento anche alla possibile partecipazione alle missioni dei «corpi civili di pace». Si tratta di un contingente istituito in via sperimentale, seguendo l'esempio di molti Paesi, con la legge di stabilità per il 2014. Il corpo, in via di formazione, è composto da 500 giovani volontari nell'ambito del servizio civile nazionale, da impiegare all'estero in azioni di pace o in casi di emergenze ambientali.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che nell'ambito della sua partecipazione alle

missioni, l'Italia adotti tutte le possibili iniziative per valorizzare il ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale, in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in materia e con il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016».

L'articolo 2 stabilisce la procedura da seguire per l'autorizzazione delle missioni e per il loro finanziamento.

Il primo passaggio è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri, che viene adottata, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità.

Successivamente la deliberazione dovrà essere «trasmessa» alle Camere – come previsto dalla modifica approvata in sede referente in questo ramo del Parlamento – le quali, «tempestivamente», la discutono e l'autorizzano «con appositi atti di indirizzo», eventualmente definendo impegni particolari per il Governo.

La comunicazione al Parlamento deve essere molto dettagliata. Per ciascuna missione, il Governo deve indicare: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. A seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento a firma Pegorer e De Pietro, dovrà essere altresì individuata anche «la disciplina penale applicabile» alle singole missioni.

Le risorse necessarie per il fabbisogno delle missioni deliberate sono definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Tali risorse sono a valere su un fondo dedicato, che viene introdotto all'articolo 4.

Gli schemi di decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, vengono trasmessi alle Commissioni parlamentari, che devono rendere il parere entro venti giorni. Quindi c'è una seconda fase di controllo parlamentare, questa volta specificatamente sugli aspetti finanziari.

Mentre la complessiva copertura finanziaria delle missioni viene dunque assicurata per legge (in particolare dalla legge di stabilità, che definisce la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali), al riparto delle risorse tra le varie missioni si provvede in via regolamentare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 dell'articolo 2 chiarisce poi che, per la prosecuzione delle missioni per gli anni successivi, il rifinanziamento avviene secondo la stessa procedura.

L'articolo 3 disciplina le relazioni tra Governo e Parlamento nella fase successiva all'autorizzazione iniziale della missione.

Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso (comprese quelle concluse nell'anno), precisandone l'andamento e i risultati conseguiti. La relazione è corredata da un documento di sintesi operativo per ciascuna missione (che indica durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza, dettagli atualizzati ecc.). La relazione dà anche conto delle valutazioni espresse dai comandi delle missioni sui risultati dei contingenti italiani che vi partecipano. Con tale relazione il Governo dà conto altresì dello stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. La relazione analitica deve anche contenere indicazioni sulla partecipazione delle donne e sull'approccio di genere, con riferimento alla citata risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000.

A seguito della presentazione della relazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione, su eventuali proroghe o modifiche della partecipazione italiana. Si apre cioè quella che il provvedimento chiama «sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate». Si ricorda che, con riferimento a tale articolo, in sede referente è stato approvato un emendamento a firma Pegorer finalizzato a sopprimere il fondo di cui alla legge n. 296 del 2006, facendo confluire le relative risorse sul fondo di cui al successivo articolo 4. Conseguentemente, risulta soppresso il comma 4 dell'articolo 3.

La predetta sessione parlamentare sostituisce la relazione che i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono attualmente alle Commissioni esteri e difesa congiunte.

L'articolo 4 prevede, come detto, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, destinato al finanziamento delle missioni, che sostituisce il fondo che era stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2007.

È importante segnalare, soprattutto per l'interesse della Commissione esteri, che in tale fondo confluiscono anche le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo e agli interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione che accompagnano le missioni internazionali. Il provvedimento prevede che tali fondi siano impiegati in coerenza con gli altri interventi di cooperazione svolti dall'Italia e nell'ambito della programmazione definita secondo la nuova legge del settore.

Il Capo III (articoli da 5 a 17), reca disposizioni generali in materia di personale.

L'articolo 5 riguarda l'indennità di missione. In particolare, al personale impiegato nelle missioni viene attribuita l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del

1926. Tale indennità viene calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. Tramite i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2 e 4 può essere disposto che l'indennità sia calcolata sulla diaria prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Ulteriori disposizioni disciplinano i periodi di riposo, l'equiparazione tra le varie categorie di volontari ed il regime applicabile al personale militare impiegato dall'ONU.

Nel corso dell'esame in sede referente, relativamente al comma 5 del citato articolo 5 (riguardante l'equiparazione, ai fini dell'indennità di missione, dei volontari in ferma breve a quelli in servizio permanente), le Commissioni riunite hanno ritenuto opportuno approvare un emendamento che specifichi che la predetta equiparazione avviene con riferimento ai graduati. Ciò al fine di armonizzare la disposizione in esame con la terminologia utilizzata nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

L'articolo 6 dispone che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, nei casi in cui non sia prevista la corresponsione dell'indennità di missione, venga corrisposto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario in deroga:

a) per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il

compenso per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno);

b) per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

L'articolo 7 prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1983, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

L'articolo 8 concerne il trattamento assicurativo, richiamando quanto previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Viene altresì fissato un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

Viene inoltre disposta l'estensione dello speciale trattamento pensionistico di cui all'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestatato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, sia deceduto o abbia riportato una invalidità permanente.

Gli articoli 9, 10 ed 11 prendono in considerazione le ipotesi in cui il personale sia in stato di prigionia ovvero disperso, il prolungamento della ferma ed i richiami in ser-

vizio per esigenze connesse con le missioni internazionali e la valutazione del servizio prestato ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

L'articolo 12 reca norme di salvaguardia per la partecipazione a concorsi interni. Vi si prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Al predetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

L'articolo 13 precisa che la permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

Gli articoli 14 e 15 dettano quindi disposizioni sull'orario di lavoro, sui riposi e sulla licenza ordinaria.

L'articolo 16 prevede l'estensione della disciplina di cui al presente disegno di legge, ove compatibile, anche al personale civile impegnato nelle missioni internazionali

Sempre in tema di cooperazione allo sviluppo si ritiene di aggiungere che il provvedimento prevede anche, all'articolo 17, la figura del consigliere per la cooperazione ci-

vile del Comandante militare italiano del contingente internazionale. Si tratta di un diplomatico, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il compito di coordinare gli interventi umanitari.

Questa previsione sottolinea e rafforza ulteriormente il forte carattere di cooperazione civile che, come si diceva, ha sempre caratterizzato l'approccio italiano alle missioni, nonché il coordinamento con la rete della nostra diplomazia.

Il Capo IV, composto da un unico articolo, concerne invece le disposizioni in materia penale.

L'articolo 18 prevede - in linea generale - l'applicazione del codice penale militare di pace, individuando altresì il tribunale militare di Roma come giudice competente. È fatta salva tuttavia la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione del codice penale militare di guerra.

Sono dettate inoltre disposizioni sulla non punibilità del militare che fa uso della forza nell'ambito delineato dalle regole di ingaggio e dagli ordini legittimamente impartiti (con esclusione dei crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), sull'arresto nei casi di reati militari commessi in flagranza e sull'interrogatorio delle persone in custodia e dei reati commessi ai sensi degli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato, di cittadini o di beni italiani in alto mare, in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, individuando altresì il giudice competente.

Le Commissioni riunite hanno quindi introdotto un ulteriore Capo, il V, composto da un unico articolo, il 19, e relativo all'introduzione di specifiche misure di *intelligence* per la gestione delle crisi.

Nel dettaglio, l'articolo in questione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e nell'ambito della cornice giuridica delineata dalla legge n. 124 del 2007, emani specifiche disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa. Sempre secondo le procedure indicate all'articolo 33, comma 4, della citata legge n. 124 del 2007, il COPASIR sarà anche puntualmente informato delle misure adottate entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni (commi 1 e 2 del predetto articolo 19).

La norma prevede altresì, al comma 3, l'applicazione, al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di *intelligence*, della disciplina penale dell'articolo 18 del presente disegno di legge, unitamente, qualora ne ricorrano i presupposti, a quanto prescritto all'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 124 del 2007, relativo all'estensione alle persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in particolari casi, delle garanzie funzionali di cui gode il personale dei predetti servizi.

Da ultimo, al comma 4, si stabilisce che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica possa essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità individuate con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007.

Il Capo VI (articoli da 20 a 25) contiene ulteriori disposizioni, di natura eterogenea.

L'articolo 20 ha ad oggetto norme in materia contabile. Da notare, in particolare, la disposizione che autorizza il Ministero della

difesa (in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica), nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri. Il tutto entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali istituito dall'articolo 4.

L'articolo 21 stabilisce che, nei casi di necessità e urgenza e al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari possano essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.

L'articolo 22 disciplina invece la cessione di mezzi e di materiali richiamando al riguardo la procedura di cui all'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 23 statuisce che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per l'efficienza dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni

rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono invece versati nel fondo di cui all'articolo 4.

L'articolo 24 novella l'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare concernente l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente di congiunti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'e-

spletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, estendendo l'applicazione della norma ai fratelli, anche qualora non unici superstiti, come invece attualmente previsto dal codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 25 reca, da ultimo, disposizioni sull'entrata in vigore.

CASINI e LATORRE, *relatori*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: COLLINA)

7 luglio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: PALERMO)

14 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

21 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 18.0.1/1, sul quale esprime parere contrario, in quanto la norma attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica al quale - in base alla legge istitutiva - è attribuita una competenza consultiva esclusivamente obbligatoria.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e principi generali)

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e principi generali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

CAPO II

PROCEDIMENTO

Art. 2.

(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)

1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.

2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 sono dal Governo comunicate alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite **sulla stessa materia**, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

CAPO II

PROCEDIMENTO

Art. 2.

(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)

1. *Identico.*

2. Le **deliberazioni di cui al** comma 1 sono **trasmesse** dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, non-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, **e individua la disciplina penale applicabile** nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.

(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;

b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

c) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;

d) l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;

e) l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

*Soppresso
(Collocato, in analogia formulazione, quale comma 5 dell'articolo 4 del presente testo)*

Soppresso

Art. 4.

(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

(V., in analogia formulazione, il comma 3 dell'articolo 3 del presente testo)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è sop-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

NORME SUL PERSONALE

Art. 5.

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. L'indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

presso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

6. *Identico.*

CAPO III

NORME SUL PERSONALE

Art. 5.

(Indennità di missione)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai **graduati**.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario*)

1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 5, è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in ferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7.

(*Indennità di impiego operativo*)

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

(*Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario*)

Identico

Art. 7.

(*Indennità di impiego operativo*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 9.

(Personale in stato di prigionia o disperso)

1. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 10.

(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare)

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volon-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

(Personale in stato di prigionia o disperso)

Identico

Art. 10.

(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tari in ferma prefissata di un anno può essere prolungata, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11.

(*Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore*)

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni*)

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 11.

(*Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore*)

Identico

Art. 12.

(*Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Art. 13.

(*Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi*)

1. La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

Art. 14.

(*Orario di lavoro*)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(*Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi*)

Identico

Art. 14.

(*Orario di lavoro*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(Riposi e licenza ordinaria)

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione.

2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

Art. 16.

(Personale civile)

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Art. 17.

(Consigliere per la cooperazione civile)

1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi determinate, può essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

(Riposi e licenza ordinaria)

Identico

Art. 16.

(Personale civile)

Identico

Art. 17.

(Consigliere per la cooperazione civile)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;

b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione civile».

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 18.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.

2. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.

3. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 18.

(Disposizioni in materia penale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.

6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telegrafico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richie-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO V

MISURE DI INTELLIGENCE E PER LA GESTIONE DELLE CRISI

Art. 19.

(Disposizioni in materia di intelligence)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione altresì di assetti della difesa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di *intelligence* di cui al comma 1.

3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge e, ove ne ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'onere, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

(Disposizioni in materia contabile)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(Interventi urgenti)

1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Cessione di mezzi e di materiali)

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 22.

(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali)

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 21.

(Interventi urgenti)

Identico

Art. 22.

(Cessione di mezzi e di materiali)

Identico

Art. 23.

(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per l'efficienza dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 23.

(Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 24.

(Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Identico

Art. 25.

(Entrata in vigore)

Identico